



Comune di Gorgo al Monticano
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 52 del 18.12.2008
come modificato da deliberazione C.C. n. 38 del 05/08/2014
e da deliberazione C.C. n. 40 del 22/12/2016**

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione e sorveglianza ed espletate le prescritte disposizioni di legge di cui agli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere deposto nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 mm, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm., secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 5

1. Sul feretro di legno, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 6

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le

precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 7

1. Dall'operazione compiuta deve essere redatto un registro in duplice copia, di cui una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione straordinaria del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'estumulazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 12

1. Per il trasporto di cui sopra, la famiglia del defunto può richiedere servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati in cassa non sigillata e furgone chiuso al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa secondo le prescrizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettate. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada ne' possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Per i trasporti di cui al c.1, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori del Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1.07.1937, n. 1397 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli art. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 71 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L..

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'art. precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e debbono distare almeno ml. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi.(vedi art. 10 c. 2)

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a ml. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di manufatti in materiale lapideo (marmo o granito), secondo la tipologia di cui all'allegato schema "A".
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
3. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (sepulture private)

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) Tombe o loculi individuali;
 - c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e/o ceneri;
 - d) Tombe di famiglia costituite da una o più colonne intere verticali di loculi.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) - b) e d) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesso:
 - a) Ad una o più persone per loro esclusivamente;
 - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) Ad Enti, corporazioni, fondazioni non aventi scopo di lucro.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado
 - I fratelli e le sorelle
 - Il coniuge o convivente del concessionario
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepulture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10.09.1900, n. 285 è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

Art. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. E' inoltre consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in unico tumulo in presenza di feretro.
2. La concessione di nicchie e/o loculi ha come oggetto un bene demaniale incommerciabile ed imprescrittibile. Non può perciò essere ceduto in alcun modo ne' per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione individuale ha la seguente durata:
 - a) 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - d) 60 anni per le tombe di famiglia costituite da una o più colonne intere verticali di loculi, di cui all'art. 36, comma 1, lett. d).
4. E' consentito il rinnovo delle concessioni di cui alle lettere b) e c) per ulteriori 30 anni, e di cui alla lettera d) per ulteriori 60 anni, previa formale richiesta degli aventi diritto da effettuarsi presso gli uffici comunali prima della scadenza della concessione medesima e previo altresì il pagamento del relativo corrispettivo.
- 4bis In caso di mancato rinnovo, i loculi e le cellette ossario che si rendono liberi ritornano nella piena disponibilità del Comune, il quale, dopo aver provveduto alle opere di sistemazione, li rimette in vendita alle tariffe vigenti all'atto della nuova concessione.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data dell'atto stesso.

Art. 42 bis

1. E' consentita la retrocessione al Comune delle concessioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo. Nel caso la retrocessione avvenga entro i dieci anni dalla data del rilascio della concessione il Comune rimborserà nel limite massimo dell'80% del costo pagato con esclusione delle spese accessorie, una somma proporzionale al periodo di tempo trascorso e cioè:

- nel primo anno	80%
- entro il secondo anno	72%
- entro il terzo anno	64%
- entro il quarto anno	56%
- entro il quinto anno	48%
- entro il sesto anno	40%
- entro il settimo anno	32%
- entro l'ottavo anno	24%
- entro il nono anno	16%
- entro il decimo anno	8%
2. I loculi o le cellette ossario che si rendono liberi ritornano nella piena disponibilità del Comune, il quale dopo aver provveduto alle opere di sistemazione li rimette in vendita alle tariffe vigenti all'atto della nuova concessione.
3. Quanto riportato al comma 2 vale anche per le tombe di famiglia, le cappelle e le tombe interrato costruite dal Comune.

Art. 43

1. La concessione di loculo potrà avvenire solo in presenza di salma. La concessione non può essere oggetto di trasferimento a terzi.
2. L'assegnazione della concessione di cui al comma precedente avverrà per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Non potranno pertanto essere autorizzate tumulazioni provvisorie, fatti salvi i casi imputabili all'indisponibilità di loculi al momento del decesso.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, l'assegnazione della concessione potrà avvenire in conformità alla libera scelta effettuata dal concessionario, quando riguardi loculi che si sono resi liberi per mancato rinnovo di precedente concessione o per retrocessione.
4. In deroga a quanto disposto dal primo comma, la concessione può essere effettuata a favore di quel richiedente di età superiore ai sessantacinque anni, che dimostri di non avere parenti o affini al 4° grado.
5. La concessione può essere effettuata altresì, in deroga al primo comma, a favore del coniuge/convivente superstite, solo in presenza di salma del congiunto e seguendo l'ordine di cui al comma 2 del presente articolo.
6. La concessione può essere effettuata altresì, in deroga al primo comma, a favore del coniuge/convivente superstite, nel caso in cui il loculo del coniuge/convivente defunto sia adiacente o congiunto con un loculo che si sia reso libero per mancato rinnovo di precedente concessione o per retrocessione.
7. In deroga ulteriore a quanto disposto dal primo comma, l'assegnazione di nuove concessioni può essere compiuta per richieste di ricongiungimento di feretri di coniugi/conviventi e parenti entro il secondo grado. In tal caso l'assegnazione delle nuove concessioni, che comunque avverrà seguendo l'ordine di cui al comma 2 del presente articolo, comporta l'automatica retrocessione al Comune dei loculi precedentemente avuti in concessione.

Art. 43 bis

1. L'assegnazione della concessione di tombe di famiglia di cui all'art. 36 lett. d) potrà avvenire solo in ordine progressivo, nell'ambito del blocco cimiteriale a tal fine individuato con deliberazione di Giunta Comunale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 43 ter

2. Non è consentito, prima dello scadere della concessione, lo spostamento delle salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero, fatti salvi i casi:
 - a) di pubblico interesse, stabiliti dall'amministrazione comunale
 - b) di trasferimento di salme, prima dello scadere della concessione, in cimiteri di altri Comuni o in tombe di famiglia;
 - c) di recupero dei resti mortali, prima dello scadere della concessione, per altra consona sistemazione.
 - d) di richieste di ricongiungimento di cui all'art. 43 comma 7.

Art. 44

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari, dei loculi e delle tombe di famiglia di cui all' art. 36 lett. d) non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dal Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 45

1. L'area per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali potrà essere data in concessione.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune, su conforme parere dell'U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono ottenere l'agibilità dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Art. 45 bis

1. La concessione in uso di area per le destinazioni di cui all'art. precedente, impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo articolo ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Se l'area non è ancora disponibile, il termine decorre dalla sua effettiva disponibilità. Su richiesta motivata dell'interessato, il Responsabile del servizio competente può concedere una sola proroga di massimi mesi 6 (sei).

Art. 45 ter

1. I concessionari delle aree per la costruzione di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.
2. Le concessioni di cui all'art. 45 sono subordinate al versamento di una somma di € 500,00.= a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 46

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinuncianti od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 47

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

Art. 48

1. La concessione di aree per le tombe di famiglia o monumentali ha la durata di 99 anni, come già previsto all'art. 42, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 49

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, N. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 50

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 51

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 52

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 53

1. Nell'escavazione del terreno per le inumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da loro acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto del capo 3°, art. 12 e 13 del Decreto Interministeriale n. 219 del 26.06.2000.

Art. 54

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata

l'esumazione o l'estumulazione per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quanto non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 55

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli art. 86 e 89 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 56

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e del custode del Cimitero.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. e dell'incaricato del Servizio di custodia.

Art. 57

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata coll'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione con sali quaternari d'ammonio o altra soluzione sanificatrice. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma e adeguato schermo protettivo al volto (visiera) ed ogni altro dispositivo di protezione individuale previsto dal medico competente (medico del lavoro) nell'ambito della valutazione dei rischi obbligatoria e necessaria.. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 58

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, su richiesta, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del

R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo, al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

4. I feretri sono estumulati:
 - a) a cura del personale addetto al cimitero per le estumulazioni ordinarie e per quelle straordinarie su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a cura della famiglia stessa mediante operatori specializzati per le estumulazioni straordinarie a richiesta dei familiari interessati, con la vigilanza del personale addetto al cimitero

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 59

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
4. la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario e dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
5. fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
6. il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;
7. l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al numero 2 lett. C, o, in caso di loro

irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti.

8. obbligo per il medico necroscopico di raccogliere dal cadavere , e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
9. predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 60

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 61

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 62

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un cinerario appositamente predisposto.
2. Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nelle circolari n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998.

Art. 63

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 64

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati acquisite le autorizzazioni di cui agli art 6 e 102 del DPR 285/90. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il responsabile del servizio cimiteriale del cimitero, una a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 65

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 02.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.

Art. 66

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) Una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà
 - b) Distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 67

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo di radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente del D.Lgs n. 230 del 17.03.1995.

Art. 67 bis

1. Fino a che il Comune non dispone di impianti di cremazione si avvale per tale servizio dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 67 ter

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, I° comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, siccome modificato dall'art. 3 della Legge 30.03.2001, n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 68

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 69

1. Il cimitero comprende:
 - a) Un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) Un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) Un deposito di osservazione;
 - d) Una camera mortuaria;
 - e) Una cappella;
 - f) Un ossario;
 - g) Un edificio (cinerario) per raccogliere le urne cinerarie.
 - h) Un cinerario comune

Art. 70

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) Un responsabile del servizio
 - b) Un custode necroforo.

Art. 71

1. Il responsabile del Servizio:
 - a) Ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) Tiene aggiornato gli appositi registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) E' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 72

1. Il custode necroforo del cimitero:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incarico del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/90;
 - b) Assiste alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazioni, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) Coadiuvava il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati e ai lavori degli inservienti;
 - d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata;
 - e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) Esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - g) Impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati del cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) Si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 73

1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli dovrà perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di chi fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi munito delle protezioni ricordate nell'art. 57, c. 4.
3. Il custode è al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che gli sopravanzi dalle succennate occupazioni dovrà essere impiegato nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceverà dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 74

1. Il personale del servizio dei cimiteri urbani dipenderà amministrativamente dall'Ufficio Tecnico.
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa o porterà i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Art. 75

1. Nessun cadavere o parti di esso, od ossa umane, può essere sepolto nei cimiteri senza l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di seppellimento in sepolture particolari.
2. Essa si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazioni

Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (ml. 2.00) la lunghezza di ml. 2.20 e la larghezza di ml. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno ml. 0.50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono

essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di ml. 0.50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ad anni due nella parte più profonda devono avere una lunghezza di ml. 1.50 ed una larghezza di ml. 0.50 e devono distare l'una dall'altra ml. 0.50 da ogni lato.

Art. 78

1. E' stretto dovere di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche, semprechè queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 52.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari. Tutti i rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dal precedente art. 53, c. 5.

Art. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietato seppellire cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare i ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 80

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 71.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale,

che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art. 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi smaltita secondo le norme vigenti in materia di rifiuti. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli avente diritto.

Art. 87

1. Qualunque asportazione di materiale o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 88

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) Introdurre oggetti irriverenti;
 - d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche in assenso dei familiari interessati.
 - j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio; è comunque preferibile eseguire tali operazioni dopo aver trasportato il feretro nella cella mortuaria o a cimitero chiuso.
 - m) Qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 21.11.1981 n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265.

Art. 93

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto comunale.

SCHEMA TIPOLOGICO "A" di cui all'art. 35 – comma 1